



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI BIDONI CARRELLATI A DUE RUOTE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI NEI COMUNI DI CAMPOSANTO, CAVEZZO, MEDOLLA, SAN FELICE SUL PANARO E SAN PROSPERO SULLA SECCHIA.

PARTE PRIMA - AMMINISTRATIVA

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la **fornitura di un lotto unico composto da:**

1) 'BIDONI A DUE RUOTE a norma UNI EN 840-1:2012 di volume nominale 80 litri:

n. **1.000** contenitori con capacità 80 litri a 2 ruote, in polietilene ad alta densità (HDPE) per la raccolta porta a porta dei rifiuti urbani di colore VERDE tipo RAL 6005 tutti da fornire corredati di personalizzazioni come da specifiche descritte nella 'Parte Seconda'.

2) BIDONI A DUE RUOTE a norma UNI EN 840-1:2012 di volume nominale 120 litri:

n. **13.000** contenitori con capacità 120 litri a 2 ruote, in polietilene ad alta densità (HDPE) per la raccolta porta a porta dei rifiuti urbani di colore VERDE tipo RAL 6005, tutti da fornire corredati di personalizzazioni come da specifiche descritte nella 'Parte Seconda'.

3) BIDONI A DUE RUOTE a norma UNI EN 840-1:2012 di volume nominale 240 litri:

n. **1.600** contenitori con capacità 240 litri a 2 ruote, in polietilene ad alta densità (HDPE) per la raccolta porta a porta dei rifiuti urbani di colore VERDE tipo RAL 6005 tutti da fornire corredati di personalizzazioni come da specifiche descritte nella 'Parte Seconda'.

4) BIDONI A DUE RUOTE a norma UNI EN 840-1:2012 di volume nominale 360 litri:

n. **400** contenitori con capacità 360 litri a 2 ruote, in polietilene ad alta densità (HDPE) per la raccolta porta a porta dei rifiuti urbani di colore GIALLO tipo RAL 1018 tutti da fornire corredati di personalizzazioni come da specifiche descritte nella 'Parte Seconda'.

L'importo a base d'appalto ammonta ad € 385.000,00 (Diconsi Euro trecentoottantacinquemila,00), IVA esclusa.

L'appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

COMMITTENTE

Il committente delle forniture di cui al presente disciplinare è la Società Aimag S.p.A. – con sede legale in Mirandola (MO) via Maestri del Lavoro 38.

ART. 2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'appalto è disciplinato dal presente contratto e, per tutto quanto non esplicitamente precisato e/o stabilito nello stesso, dalla seguente legislazione e normativa in materia nonché ogni altra disposizione legislativa di regolamentazione degli appalti e del Codice Civile applicabile, vigente al momento dell'affidamento e della realizzazione della fornitura, che a tutti gli effetti costituiscono parte integrante del contratto d'appalto.

ART. 3 CAUZIONI

3.1 Cauzione Provvisoria

La cauzione provvisoria sarà pari al 2% dell'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss mm e ii. La cauzione va presentata mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e deve contenere le seguenti clausole:

- La rinuncia della società al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile
- L'operatività della polizza entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante
- La validità/efficacia per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta
- L'impegno da parte del fideiussore a rilasciare cauzione definitiva in caso di aggiudicazione.

3.2 Cauzione Definitiva

Al momento della stipulazione del contratto, l'appaltatore è obbligato a prestare una garanzia fideiussoria nella misura del 10 per cento dell'importo netto dell'appalto; nel caso di aggiudicazione della fornitura con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento, ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Tale garanzia può essere prestata con fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata nella quale dovrà essere espressamente prevista la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La suddetta garanzia è fissata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto da parte dell'appaltatore, del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la stazione appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'appaltatore, risultante dalla liquidazione finale. Resta, comunque, salva la facoltà della stazione appaltante di rivalersi sugli importi in pagamento.

L'importo della garanzia provvisoria e definitiva è ridotto:

del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento

del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

La suddetta garanzia è fissata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto da parte dell'appaltatore, del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'appaltatore, risultante dalla liquidazione finale. Resta, comunque, salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sugli importi.

In caso di escussione parziale è fatto obbligo per l'appaltatore di reintegrare le somme assicurate.

ART. 4 SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto dovrà essere sottoscritto decorsi 35 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto d'appalto, per fatto e colpa imputabile all'appaltatore (mancanza della documentazione richiesta, mancanza del materiale o delle attrezzature necessarie, ecc.), AIMAG S.p.A. si riserva, tenuto conto dell'urgenza dei lavori, la facoltà di:

- a) procedere, anche in mancanza di contratto, all'assegnazione di ogni singola prestazione (conteggiando dalla relativa data la durata complessiva dell'appalto) con applicazione delle relative penali previste dal Capitolato Speciale nel caso di ritardata esecuzione delle stesse;
- b) applicare una penale pari a 100,00 (cento/00) Euro per ogni giorno di ritardo nella sottoscrizione del contratto;
- c) procedere con atto motivato all'annullamento dell'aggiudicazione, provvedendo all'acquisizione della cauzione provvisoria e ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ed al quale l'Amministrazione ha comunicato l'esito della stessa.

Prima della stipula del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla presentazione della documentazione richiesta in sede di aggiudicazione.

ART. 5 MODALITA' E TEMPI DI CONSEGNA

La consegna dei materiali oggetto di gara dovrà avvenire nella sede operativa di AIMAG a Carpi (MO) in via Watt, 4 oppure in altra sede AIMAG nel raggio di 30 chilometri come da indicazioni della Stazione Appaltante da contattare preventivamente prima di ogni consegna. Lo scarico va sempre comunicato mediante mail al referente del magazzino e salvo diversa comunicazione potrà essere effettuato da lunedì a venerdì nelle fasce orarie 9-12, 14-16.30.

La consegna dei quantitativi sotto indicati dovrà essere effettuata, pena esclusione da gara, entro e non oltre le date seguenti:

Per ogni step di consegna si accetta una tolleranza sulle quantità di contenitori forniti pari a $\pm 5\%$ del valore indicato. Quantità eccedenti tale tolleranza o consegne anticipate rispetto a quanto offerto non verranno accettate.

TIPOLOGIA BIDONE	N.RO PEZZI	PERIODI DI CONSEGNA
BIDONI 80 LITRI	1000	SETTIMANA 40 /2019
BIDONI 120 LITRI	4000	SETTIMANA 39 /2019
BIDONI 120 LITRI	1000	SETTIMANA 40 /2019 (dal 30/09 al 2/10)
BIDONI 120 LITRI	1000	SETTIMANA 40 /2019 (dal 3/10 al 4/10)
BIDONI 120 LITRI	1000	SETTIMANA 41 /2019 (dal 7/10 al 9/10)
BIDONI 120 LITRI	1000	SETTIMANA 41 /2019 (dal 10/10 al 11/10)
BIDONI 120 LITRI	1000	SETTIMANA 42 /2019 (dal 14/10 al 16/10)
BIDONI 120 LITRI	1000	SETTIMANA 42 /2019 (dal 17/10 al 18/10)
BIDONI 120 LITRI	1000	SETTIMANA 43 /2019 (dal 21/10 al 23/10)
BIDONI 120 LITRI	1000	SETTIMANA 43 /2019 (dal 24/10 al 25/10)
BIDONI 120 LITRI	1000	SETTIMANA 44 /2019 (dal 28/10 al 30/10)
BIDONI 240 LITRI	800	SETTIMANA 40 /2019
BIDONI 240 LITRI	800	SETTIMANA 42 /2019
BIDONI 360 LITRI	400	SETTIMANA 43 /2019

Tutti i bidoni in consegna dovranno arrivare perfettamente impilati in posizione perpendicolare al pianale del mezzo, poiché per motivi di sicurezza non potranno essere scaricati carichi inclinati. Qualora si verificasse l'impossibilità di scaricare il bilico ad esempio perché il carico arriva inclinato, la merce sarà rifiutata e ne sarà data tempestiva comunicazione mezzo mail alla ditta appaltatrice, che dovrà provvedere entro e non oltre 48 ore a consegnare equivalente quantità di bidoni.

Il prezzo complessivo ed i prezzi unitari offerti si intendono comprensivi di ogni onere di imballaggio, facchinaggio, trasporto, carico, scarico a destinazione, nonché di qualsiasi altro onere o spesa relativa alla fornitura, il trasporto a discarica autorizzata degli imballi o di altro materiale divenuto rifiuto.

La stazione appaltante rende disponibile in fase di scarico un carrello elevatore con operatore addetto. Non è consentito al trasportatore effettuare alcuna movimentazione del carico nel piazzale della sede AIMAG dove è prevista la consegna.

Saranno compresi, altresì, tutti gli oneri e tutte le prestazioni previste e precisate nel presente capitolato, niente escluso ed eccettuato.

I bidoni dovranno arrivare:

- in pile da 10/11 contenitori ciascuna;
- contenitori a due ruote con coppia di ruote ed assale smontato inserito nel contenitore (eccetto quelli montati sul primo contenitore)
- impilati franco magazzino.

Aimag S.p.a. si riserva la facoltà di differire la consegna di parte della fornitura (4.000 bidoni) previa comunicazione con anticipo di 30 gg.

ART. 6 PENALITA'

Si precisa che Aimag S.p.A. si riserva, per il mancato rispetto dei termini di ogni singola consegna, di applicare per ogni giorno solare, successivo e continuativo di ritardo, una penale pari allo 0,5% dell'importo complessivo della fornitura fino ad un massimo del 10% dello stesso.

L'importo delle penali, sarà trattenuto tramite deduzione dalla fattura in pagamento o escussione della cauzione definitiva.

Ove il ritardo nella consegna superi i 7 giorni solari, successivi e continuativi di ritardo, Aimag S.p.A, salva l'applicazione delle penali sopra indicate, potrà commettere la somministrazione a terzi in danno della Ditta e potrà procedere alla risoluzione del contratto ed alla richiesta di risarcimento del danno.

Vi sarà la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui al D.lgs 159/2011.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

ART. 7 GARANZIA

Dovrà essere fornita garanzia completa contro eventuali vizi di fabbricazione della durata non inferiore a 24 mesi dalla data di consegna.

ART. 8 COLLAUDO

Aimag S.p.A. si riserva la facoltà di verificare:

- **Collaudo di accettazione:** è inteso come prima verifica e accettazione dello stato del bene all'atto della sua consegna alla Committente, che ne valuterà la piena rispondenza alle caratteristiche richieste.
Qualora si riscontrassero non conformità, i bidoni dovranno essere ritirati e sostituiti/modificati entro 7 giorni solari, a perfetta regola d'arte a totale cura e spese della ditta aggiudicataria, con applicazione delle penali per ritardo previste all'art. 5 del presente.
Il verbale di collaudo di accettazione avverrà entro 10 giorni solari dalla data di consegna, termine oltre il quale il bene si considererà tacitamente accettato.
- **Collaudo finale:** è l'operazione conclusiva di verifica di corrispondenza al capitolato speciale d'appalto, alle offerte tecniche, all'operatività dell'attrezzatura dopo un congruo periodo di prova di funzionalità, entro comunque 90 giorni dalla data di consegna ovvero con tacito consenso, previo comunicazione scritta al fornitore per eventuale presenza in contraddittorio. L'esito positivo del collaudo finale porterà alla definizione positiva delle pratiche amministrative contabili.

Durante il periodo di garanzia la ditta aggiudicataria dovrà eseguire gratuitamente e tempestivamente tutte le opere e provviste occorrenti per riparare guasti e difetti che nel tempo si fossero manifestati, dovuti a cause imputabili all'attività di produzione, come per esempio cattiva lavorazione, scadenti qualità dei materiali impiegati, difettoso assemblaggio o errata movimentazione in consegna.

ART. 9 PAGAMENTO

Il pagamento avverrà a 90 gg. data fattura fine mese con bonifico bancario.
La fattura dovrà indicare il numero d'ordine comunicato da parte di Aimag, in caso di omissione non sarà garantita la valuta del pagamento.

Durante tutto il periodo della fornitura i prezzi resteranno fissi ed invariabili. Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi.

ART. 10 SUBAPPALTO

L'affidamento della fornitura non può essere subappaltato. L'affidatario del contratto di fornitura potrà avvalersi del subappalto soltanto per le attività di trasporto e scarico presso l'area di stoccaggio designata dalla S.A.

Il subappaltatore dovrà essere autorizzato all'ingresso in cantiere a seguito di verifica dell'idoneità tecnico-professionale effettuata dalla D.L.

Rimane invariata la responsabilità dell'aggiudicatario che, anche per la eventuale parte di servizi affidati a terzi, risponderà in proprio di tutti gli obblighi previsti dal presente Capitolato e delle relative penali.

L'importo del subappalto non può superare il 30% dell'importo complessivo contrattuale.

L'autorizzazione all'esecuzione da parte di terzi verrà rilasciata da AIMAG S.p.A. entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di subappalto, salvo proroga per giustificati motivi. AIMAG S.p.A. non si assumerà alcuna responsabilità qualora il prolungamento di detto termine dovesse comportare la riprogrammazione della data di una consegna già ordinata dalla S.A. con conseguente applicazione di penali.

AIMAG S.p.A. comunque manterrà esclusivamente rapporti con l'appaltatore, ivi compresi i pagamenti.

L'autorizzazione al subappalto non apporterà nessuna modifica agli obblighi ed agli oneri dell'appaltatore che rimarrà l'unico e solo responsabile, nei confronti della Società e dei terzi, dei lavori affidati a terzi subappaltatori e di tutte le condizioni e gli obblighi oggetto degli atti e dell'offerta di gara.

L'aggiudicatario si impegna inoltre a esibire la quietanza dei pagamenti effettuate nei confronti dei subaffidatari in concomitanza alla presentazione delle fatture legate alle forniture.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è inoltre subordinato alla condizione che i concorrenti ne facciano espressa dichiarazione all'atto dell'offerta

L'appaltatore dovrà depositare copia autentica del contratto di subappalto presso AIMAG S.p.A. almeno 20 (Venti) giorni prima della data di effettivo inizio dei lavori/forniture relativi, unitamente alla documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti.

Prima dell'inizio delle forniture e delle operazioni di scarico l'appaltatore o il suo subappaltatore dovranno predisporre il loro specifico Piano Operativo di Sicurezza da consegnare al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per ottenerne l'accettazione.

I Subappaltatori ai quali è stata affidata l'esecuzione di lavorazioni hanno l'obbligo di applicare al proprio personale dipendente i contratti collettivi nazionali di lavoro che trovano generale applicazione nei settori ai quali si riferiscono i lavori medesimi.

Eventuali inadempienze del subappaltatore, comunque accertate dalla S.A., danno a quest'ultima il diritto di pretendere la risoluzione del subappalto senza che l'appaltatore possa, per ciò, richiedere indennizzi, risarcimento dei danni o differimento dei termini di ultimazione dei lavori.

Il fornitore, prima di avanzare la richiesta di autorizzazione al subappalto ad AIMAG S.p.A., si impegna alla verifica di conformità alla normativa antimafia dell'impresa destinataria del subaffidamento e ad esercitare un successivo ed efficace controllo sul personale e sui mezzi che l'impresa ha destinato al subappalto.

Conformemente a quanto previsto nei rapporti contrattuali tra AIMAG S.p.A. e il fornitore, quest'ultimo è tenuto ad inserire nei contratti, dallo stesso stipulati con i subappaltatori, una clausola risolutiva espressa, con eventuale applicazione di penali, in virtù della quale dispone l'automatica risoluzione del contratto con il subappaltatore qualora pervenissero informazioni interdittive di cui al d.lgs 159/2011, emergessero violazioni dei principi e delle procedure

adottate ex d.lgs 231/2001 da AIMAG S.p.A. nonché nel caso vi fosse violazione dei principi di cui al codice etico di AIMAG S.p.A. pubblicato sul sito internet www.aimag.it.

L'Appaltatore, in conformità all'operato di AIMAG S.p.A., si riserva, nei contratti stipulati con i subappaltatori, la facoltà di sospendere l'efficacia del contratto in qualunque momento, con eventuale applicazione di penali, nell'ipotesi di commissione dei reati contemplati dalla normativa anticorruzione.

Il subappalto di attività indicate nell'art. 1 comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ritenute maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, è consentito esclusivamente ad imprese iscritte alla "White List" istituita presso le Prefetture.

ART. 11 LEGGI, REGOLAMENTI E NORME

In rapporto alla modalità di esecuzione dei lavori ed all'osservanza delle prescrizioni vigenti, l'appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi a quanto previsto dal presente Capitolato

Dovrà inoltre attenersi:

- a) alle leggi e regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, invalidità e vecchiaia.
- b) alle leggi 13/09/1982 n. 646, 12/10/1982 n. 726, 23/12/1982 n. 936. nonché ogni altra normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;

ART. 12 TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

L'appaltatore è direttamente responsabile verso i terzi di ogni conseguenza derivante da fatto, negligenza o colpa dei suoi dipendenti per infortuni o danni a terzi od a cose di terzi in conseguenza dell'esecuzione della fornitura e pertanto l'Appaltatore s'intende senz'altro tenuto a sollevare e ritenere indenne AIMAG da qualsiasi molestia e domanda che gli fosse rivolta.

Tali danni dovranno essere indennizzati dall'appaltatore, a sue totali cure e spese, prima del pagamento del conto finale.

L'appaltatore è tenuto a dimostrare ad AIMAG, in qualunque momento, di essere in grado di fare fronte agli oneri che potessero derivargli per fatti od omissioni di suoi dipendenti come sopraddetto.

L'appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni prodotti ad impianti ed edifici di AIMAG in dipendenza dei lavori.

ART.13 RISCHI E TRASFERIMENTO DI PROPRIETA'

Sono a carico della ditta appaltatrice i rischi di perdite e danni alla fornitura durante il trasporto sino alla consegna presso i locali della Stazione Appaltante, fatti salvi i casi di rischi di perdite e danni per fatti imputabili alla Stazione Appaltante.

ART. 14 BREVETTI

Per i brevetti di cui lo stesso fornitore sia titolare, nonché per quelli per i quali egli già possieda una licenza di utilizzazione per la fornitura e valida anche per le successive riparazioni, deriva dal contratto, senza bisogno di apposita clausola, il diritto di Aimag S.p.A. di riparare o far riparare da altri gli organi, i pezzi e i dispositivi già acquistati e di procurarsi i pezzi necessari per le riparazioni senza dover erogare particolari compensi al titolare del brevetto o della licenza di utilizzazione.

Per l'approvvigionamento di materiali di ricambio, quindi, Aimag S.p.A. deve intendersi libera di rivolgersi, decorsi i termini di garanzia, direttamente presso subfornitore e comunque fornitori diversi dall'aggiudicatario.

ART. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

AIMAG S.p.A. si riserva di risolvere il contratto in qualsiasi momento per comprovata inadempienza da parte della ditta aggiudicataria alle clausole contrattuali e qualora si verificano fatti che rendano impossibile, ad insindacabile giudizio della S.A., la prosecuzione dell'appalto.

È altresì facoltà della S.A. procedere alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., con incameramento della cauzione, in ognuno dei seguenti casi:

- Ritardo di una singola consegna superiore a 7 giorni naturali e consecutivi
- Forniture di materiale difforme da quanto prescritto;
- Frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- Cessione d'azienda, cessazione dell'attività, concordato preventivo o fallimento;
- Mutamenti nella situazione finanziaria del fornitore tali da poter pregiudicare la regolare esecuzione del contratto;
- Assoggettamento del fornitore a fallimento, concordato od a qualsiasi altra procedura concorsuale;
- Cessione del contratto.

Nelle ipotesi di cui sopra AIMAG S.p.A. avrà diritto a dichiarare risolto il contratto con effetto immediato, con l'obbligo, per l'appaltatore decaduto, di risarcire ad AIMAG S.p.A. i danni economici subiti e conseguenti, che potrebbero, scaturire dal ritardo.

Le somme dovute ad AIMAG S.p.A. a titolo di risarcimento, per risoluzione del contratto, saranno trattenute da eventuali pagamenti dovuti alla ditta aggiudicataria.

Oltre alle suddette eventualità, vi sarà la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subaffidamento, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subaffidamento, informazioni interdittive di cui al Dlgs 159/2011.

Qualora dovesse essere rilasciata informativa interdittiva, anche successivamente alla stipula del contratto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto; la predetta penale sarà applicata mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

ART. 16 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

Sono espressamente vietati la cessione del presente contratto e dei crediti da esso derivanti, pena la risoluzione del contratto.

ART. 17 RICHIAMO ALLE LEGGI

Per quanto non prescritto dal presente capitolato ed in quanto in contrasto con esso valgono le disposizioni della vigente legislazione in materia.

ART. 18 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Modena.

ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, riguardante la tutela dei dati personali, si comunica che le informazioni personali (dati anagrafici, codice fiscale, partita IVA, stato di famiglia, carichi pendenti, informazioni in merito alla normativa antimafia) richieste per la sottoscrizione dei contratti di appalto, sono utilizzate da AIMAG esclusivamente per la gestione dei suddetti rapporti, secondo gli obblighi di legge.

Si precisa che:

- la raccolta dei dati richiesti è necessaria per la sottoscrizione dei contratti di appalto;
- i dati suddetti verranno utilizzati esclusivamente da AIMAG o suoi incaricati, non saranno diffusi o comunicati al di fuori dei casi previsti dalla legge e con le modalità consentite;
- sul trattamento dei dati personali, la persona fisica ha facoltà di esercitare i diritti previsti dal citato Regolamento UE 2016/679;
- AIMAG è titolare del trattamento dei dati personali.

Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Operations, con domicilio e carica presso la sede sociale.

PARTE SECONDA

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME E PERSONALIZZAZIONI:

Tutti i contenitori oltre alle caratteristiche specificate all'art. 1 del presente capitolato dovranno rispondere ai seguenti requisiti specifici:

- struttura in polietilene ad alta densità (HDPE), prodotti nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (approvato con DM 13 febbraio 2014, in G.U. n. 58 dell'11 marzo 2014) garantiti, certificati, riciclabili al 100%
- materiale stabilizzato, resistente agli agenti chimici, biologici e atmosferici ed ai raggi UV;
- stampaggio del polietilene ad iniezione;
- non devono essere presenti danni, cricche, bolle e/o bavature
- non devono essere visibili difetti superficiali (comprese striature di colore)
- le caratteristiche progettuali del contenitore sono tali da garantirne un utilizzo senza deformazioni dovute a basse o alte temperature o sollecitazioni meccaniche dovute agli scuotimenti ripetuti degli stessi per le operazioni di svuotamento;
- superfici interne ed esterne lisce in modo da favorire la pulizia, senza spigoli vivi;
- peso del contenitore plastico (fusto e coperchio) non inferiore a :
 - BIDONE 80 LITRI: 5,7 kg al netto delle tolleranze senza ruote ed assale;
 - BIDONE 120 LITRI: 5,6 kg al netto delle tolleranze senza ruote ed assale;
 - BIDONE 240 LITRI: 8,5 kg al netto delle tolleranze senza ruote ed assale;
 - BIDONE 360 LITRI: 12 kg al netto delle tolleranze senza ruote ed assale;
- forma del contenitore tronco piramidale, stampato in un unico pezzo autoportante;
- corpo del bidone dotato di maniglie per una presa agevole e salda;
- cerniere apribili sul retro che consentano il ribaltamento a 230° del coperchio;
- coperchio strutturato in modo che venga garantita la tenuta alle infiltrazioni d'acqua ed insetti, oltre a limitare il più possibile, la fuoriuscita di cattivi odori;
- il coperchio dovrà aprirsi facilmente da sé durante il ciclo di svuotamento;
- ruote in gomma piena, diametro indicativo 20 cm;
- assale in acciaio zincato (non è richiesto che sia pieno);
- requisiti di igiene e sicurezza rispondenti alla norma UNI EN 840-6:2012;
- requisiti prestazionali rispondenti alla norma UNI EN 840-5:2012;
- dispositivo di sollevamento a pettine rinforzato;
- il bordo di attacco frontale dovrà essere dotato preferibilmente di una doppia nervatura di rinforzo;
- coperchio e fusto colore: bidoni fino a 240 litri VERDE tipo RAL 6005 – bidoni 360 litri GIALLO tipo RAL 1018
- i coloranti impiegati sono specificatamente preparati per dare un colore resistente al materiale plastico, in modo da non alterarlo sensibilmente durante il normale uso;
- la colorazione, nonostante l'esposizione agli agenti atmosferici ed ai raggi solari, deve risultare inalterata per almeno tutta la durata della garanzia;
- predisposizione all'installazione di serrature gravitazionali mod. Sudhaus 2300-2301
- Ciascun contenitore deve essere conforme alla Norma Uni EN 840-1:2012 e deve essere marcato in modo durevole e leggibile su una parte visibile del corpo con:
 - numero della norma europea di riferimento,
 - volume nominale,
 - nome fabbricante o marchio commerciale,
 - massa totale ammissibile in kg,
 - anno e mese di produzione;

PERSONALIZZAZIONI

1. Marchatura a caldo, sul lato anteriore del fusto, del logo AIMAG e della tipologia di rifiuto, come da file fornito da Aimag a seguito dell'aggiudicazione, dimensioni massime richieste foglio A2, in modo da ottimizzare la leggibilità in funzione della dimensione del fronte del bidone; la grafica dovrà essere realizzata con metodi che garantiscono, per almeno 5 anni, l'indelebilità della stessa se sottoposta ad agenti atmosferici;
2. Adesivaggio con catarifrangenti misura 20x20 cm a bande bianco/rosse, classe di rifrangenza 1, come da vigente codice della strada.
3. Montaggio mediante rivettatura di un TAG (fornito dalla stazione Appaltante in seguito all'aggiudicazione). I TAG sono in materiale plastico, hanno dimensioni 75x25x3 mm con stampa riportante numerazione progressiva in chiaro, sono preforati e si applicano mediante due rivetti 3x18 mm sul bordo superiore sinistro del contenitore (visto frontalmente) indicativamente come nell'immagine sotto.

